Ing. Angelo Farina

PROFESSORE ORDINARIO
Dottore di Ricerca in Fisica Tecnica
Cod.Fisc. FRNNGL58P25G337F

Abitazione: Viale Duca Alessandro nº 8 - 43100 PARMA Tel. (+39) 0521 207718 – Fax. (+39) 0521 1852689

HTTP://pcfarina.eng.unipr.it E-MAIL: farina@unipr.it

> REGIONE EMILIA ROMAGNA SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

Via Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA

PEC: bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it

E p.c. :

Al Garante del Contribuente dell'Emilia Romagna Mail: dr.emiliaromagna.garante@finanze.it

Al Difensore Civico della Regione Emila-Romagna Mail: difensorecivico@regione.emilia-romagna.it

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna
Para de amiliaremento et para la considerate

Pec: dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it

All'Ufficio Provinciale ACI Parma Pec: ufficioprovincialeparma@pec.aci.it

ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I.

Oggetto: interpello in merito all' applicazione dell'art. 63 della legge 342/2000: esenzioni e riduzioni previste per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico – motoveicoli di cui alla Determinazione Annuale FMI intitolata:

Elenco dei modelli di motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico. (Individuati sulla base di quanto previsto dalla legge 342/2000 Art. 63 comma 2 e 3)

Il sottoscritto FARINA ANGELO, nato a PARMA (PR), e residente a PARMA, in via Duca Alessandro n. 8, C.F. FRNNGL58P25G337F

proprietario del veicolo Fantic Motor Trial 307, targa PC064184, anno di prima immatricolazione 1990 **RICHIEDE**

Il parere della Amministrazione competente, nei modi e nei tempi prescritti, riguardo il corretto trattamento tributario applicabile all'art 63 della legge 342/2000, in materia di tassa di circolazione per i veicoli "di particolare interesse storico e collezionistico".

L'art.63 della legge 342/2000, al comma 3, estende i benefici fiscali previsti per i veicoli ultratrentennali anche ai veicoli ultraventennali, purché rientranti nella determinazione annuale emessa dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'FMI, nulla specificando in merito alla natura della "determinazione". E' noto che, a causa dell'assenza di una definizione precisa del carattere che tale determinazione deve assumere, le due associazioni individuate dalla legge hanno adottato due differenti atteggiamenti nei confronti dei contribuenti, circostanza questa che ha determinato una netta differenza fra la procedura atta a determinare e comprovare il possesso del carattere "di particolare interesse storico e collezionistico" per i veicoli individuati dalla determinazione annuale ASI rispetto a quelli individuati dalla determinazione annuale FMI.

Lo scrivente, associato alla FMI con tessera n. 12/090939/M, invita codesta regione, nel seguito del presente interpello, ad occuparsi unicamente della determinazione dei requisiti di esenzione dal pagamento della tassa

automobilistica dei motoveicoli oggetto della determinazione annuale FMI. Nulla rileva a tal fine quanto disposto dall'ASI, che adotta una politica del tutto diversa da quella adottata dall'FMI. Ma, trattandosi di associazioni private, e mancando appunto qualunque specificazione nel testo della legge 342/2000 che indichi nel dettaglio i contenuti delle terminazioni annuali ASI ed FMI, né lo scrivente, né codesta regione, hanno il potere di sindacare le scelte fatte dalle due associazioni cui la legge demanda l'individuazione dei veicoli ultraventennali "di particolare interesse storico e collezionistico".

Sgombrato dunque il campo da quanto applicabile agli autoveicoli "determinati" dall'ASI, lo scrivente chiede quale documento debba essere prodotto affinché venga riconosciuto il diritto all'esenzione del pagamento della tassa automobilistica per il motoveicolo suindicato, atteso che esso risulta inserito nell'elenco contenuto nella Determinazione Annuale FMI 2011 e 2012 dei Motoveicoli di Particolare Interesse Storico e Collezionistico, che lo scrivente ha già inviato a codesto ufficio e che comunque si ri-allega al presente interpello.

Lo scrivente precisa di aver già sottoposto analogo interpello al Garante del Contribuente della Regione Emilia Romagna, avendo ottenuto risposta tramite la Risoluzione n. 1672 del 27 febbraio 2012.

In tale Risoluzione il Garante conviene con la soluzione prospettata dal contribuente, e di seguito esplicitata, secondo la quale la sola presenza del motoveicolo nell'elenco annuale FMI di cui sopra è condizione sufficiente per dare diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Tuttavia codesto ufficio non ha ritenuto di accogliere tale risoluzione, e con lettera PEC 499 250 100 50 Fasc. 2012 4 del 9/3/2012, ha risposto allo scrivente quanto segue:

"la Regione Emilia-Romagna non riconosce a nessun veicolo intestato a cittadini residenti nel proprio territorio regionale il beneficio fiscale qualora non sia stato rilasciato, sul veicolo di proprietà, dall'ASI o dalla FMI il provvedimento di cui al comma 3, dell'art. 63 della legge n. 342/2000, che attesta i requisiti di storicità espressamente previsti dal comma 2"

Affermazione assolutamente condivisa anche dallo scrivente.

Tuttavia nel seguito codesto Ufficio precisa:

"Constatato che per il motoveicolo targato PC064184 non è stata allegata documentazione dell'ASI o della FMI che attesta che il motoveicolo, **identificato per targa e/o codice telaio**, possiede i requisiti di storicità previsti al comma 2 dell'art. 63 della L. 342/2000, si comunica che la tassa automobilistica deve essere conteggiata in base alla "classe euro" di appartenenza sulla base dei KW indicati sulla carta di circolazione."

Qui invece lo scrivente non può non rilevare che da nessuna parte, né nella citata legge 342/2000, né nella sentenza della Corte Costituzionale n. 455 del 2005, né in svariate risoluzioni della Agenzia delle Entrate, fra cui la recente risoluzione n. 112/e del 29/11/2011, si richiede che la determinazione emessa annualmente da FMI debba contenere l'individuazione dei singoli veicoli, identificati per targa e/o codice telaio.

Infine, nella citata lettera PEC di codesto ufficio, con riferimento alle numerose sentenze tributarie inerenti il tema qui trattato e favorevoli alla interpretazione prospettata dallo scrivente, e di seguito esplicitata, viene anzitutto data citazione di altre sentenze che nulla hanno a che fare con il tema di questo interpello (in quanto si riferiscono ad autoveicoli, per i quali si applica unicamente la determinazione ASI, e non la FMI), e viene quindi affermato che le due sentenze di CTP citate dallo scrivente (perfettamente pertinenti al tema trattato, ovvero "elenco motoveicoli FMI") "non sono ad oggi operative in quanto oggetto di impugnativa".

Orbene, è recente il fatto che la CTR ha risolto una di queste impugnative, riconfermando la sentenza di primo grado, ed ha affermato in termini molto espliciti la fondatezza della interpretazione da me prospettata, come si può leggere nel dispositivo della allegata Sentenza 8/15/12 del 23 gennaio 2012.

Tutto ciò premesso, si richiede pertanto una valutazione sulla validità dell' "Elenco Annuale FMI di motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico" quale strumento idoneo all'ottenimento dei benefici di cui all'art.63 della legge 342/2000.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In applicazione dell'art. 63, commi 2 e 3 della legge 342/2000, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i motoveicoli "di particolare interesse storico e collezionistico" identificati mediante l'apposito elenco emesso con determinazione annuale dalla FMI, e contenente l'individuazione degli stessi mediante elencazione di marca/modello/cilindrata/anno, senza che da ciò nasca in capo al proprietario alcun obbligo associativo verso la FMI stessa, nè obbligo di iscrizione del veicolo al Registro Storico FMI.

Il "particolare interesse storico e collezionistico" di un motoveicolo presente nel citato elenco FMI non dipende dal suo stato di conservazione, visto che la determinazione annuale FMI non fa alcun cenno alle condizioni di conservazione, efficienza, o originalità degli esemplari.

Si rimarca come l'iscrizione al Registro Storico FMI, da sola, non costituisca titolo sufficiente ad ottenere il beneficio fiscale, in quanto tale registro accoglie anche veicoli NON di particolare interesse storico e collezionistico, che pertanto NON hanno diritto all'esenzione della tassa automobilistica, come chiaramente dichiarato dalla stessa FMI che, all'inizio della propria determinazione annuale, a caratteri cubitali, afferma:

Prof. Angelo Farina Pag. 3/3

"L' iscrizione al Registro Storico FMI è aperta a tutti i motoveicoli che rispondono ai requisiti previsti, indipendentemente dalla presenza nel seguente elenco".

In sostanza, possono essere iscritti al Registro Storico FMI anche veicoli il cui interesse storico-collezionistico non è **particolare**, come necessario affinché si abbia il beneficio fiscale. Per converso, i "requisiti previsti" di cui sopra son quelli esplicitati sul modulo di domanda di iscrizione al Registro Storico stesso, ed afferiscono all'originalità e buono stato di conservazione del mezzo che, se posseduti e comprovati mediante una estesa serie di fotografie, consentono l'iscrizione al Registro Storico anche di motoveicoli non ricompresi nell' *Elenco dei modelli di motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico*, di cui alla determinazione emessa annualmente dall'FMI, che è e rimane l'unico documento individuato dalla legge al fine di definire il diritto al beneficio fiscale.

Nel caso dovesse presentarsi il problema di non esplicita corrispondenza fra la "nomenclatura commerciale" utilizzata dalla FMI per identificare i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, e la sigla "tecnica" con cui il motoveicolo è identificato sulla carta di circolazione, deve essere presentata dal proprietario una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del DPR 445/2000), in quanto tale documento rientra di fatto tra quelli richiamati dall'art. 15 della l.183/2000, la quale dispone che "nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono **sempre** sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47".

NOTA CONCLUSIVA

Si invita nuovamente codesto ufficio, nel formulare la risposta al presente interpello, ad ignorare tutta la problematica relativa alla determinazione annuale ASI ed alle "attestazioni di datazione e storicità" rilasciate dall'ASI. Si ribadisce che il presente interpello riguarda unicamente la problematica dei **motoveicoli inseriti nell'elenco contenuto nella determinazione annuale FMI**, e che la risposta fornita non pregiudica in alcun modo la gestione della parallela problematica relativa ai veicoli ASI, che qui non viene trattata, e che non ha alcuna attinenza al caso.

Parma, 2 giugno 2012

Prof. Angelo Farina

Allegati:

- 1. Determinazione Annuale FMI 2011
- 2. Determinazione Annuale FMI 2012
- 3. Risoluzione n. 112/E dell'Agenzia delle Entrate del 29 /11/2011
- 4. Risoluzione n. 1672 del 27 febbraio 2012 del Garante del Contribuente per l'Emilia-Romagna
- 5. Sentenza 8/15/12 del 23 gennaio 2012 della Commissione Tributaria Provinciale dell'Emilia Romagna